

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE**  
**Giudice Sportivo Nazionale**

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Bocce

**Premesso che**

in data 5 settembre 2016 è pervenuta presso la Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale una denuncia, da parte dei Sigg.ri Silvano Guerra e Renato De Piccoli, rispettivamente nella loro qualità di Arbitro e Commissario di Campo della gara internazionale organizzata dalla Bocciofila Olimpia di Treviso in data 4 settembre 2016, nei confronti del Sig. Renato Poletto (cartellino n. 446289 – categoria A) vincolato presso la società A.S.D. Serenissima, per presunte violazioni alle norme federali;

**In fatto ed in diritto**

Dalla denuncia emergerebbe un comportamento, da parte del Sig. Poletto, contrario alle norme federali.

In data 4 settembre 2016, in occasione della gara emarginata in premessa, il denunciato avrebbe aggredito verbalmente i denuncianti all'esito di una decisione di gioco ritenuta ingiusta, minacciando anche violenze fisiche nei loro confronti.

In data 7 settembre 2016 la Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale, inviava al Sig. Poletto il provvedimento di fissazione dell'udienza, con invito al denunciato ad inviare eventuali memorie e/o scritti difensivi.

In data 16 settembre pervenivano le predette memorie difensive da parte del denunciato.

Dalla documentazione in possesso dello scrivente Giudice Sportivo Nazionale, emerge come al termine della partita vi sia stata effettivamente una discussione tra le parti coinvolte ed una contestazione da parte del denunciato relativamente alla decisione assunta dai Sigg.ri Guerra e De Piccoli durante la gara in questione.

Tale circostanza è confermata anche dalla memoria del denunciato il quale, tuttavia, evidenzia come i toni della discussione fossero più pacati rispetto a quanto riferito dai denuncianti, negando qualsiasi minaccia fisica.

Fermo quanto sopra, occorre inoltre rilevare come il comportamento assunto da parte del denunciato sia scaturito da una decisione arbitrale ritenuta ingiusta e penalizzante ai fini del risultato della gara.


Per quanto sopra esposto, dopo aver esaminato gli atti, si ritiene che nel comportamento del Sig. Renato Poletto si configuri una violazione dell'articolo 61, comma 3, lett. a) e b) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB.

**P.T.M.**

Questo Giudice Sportivo Nazionale, definitivamente pronunciando sulla denuncia pervenutagli, infligge al Sig. Renato Poletto la sanzione dell'ammonizione.

Roma, 21 settembre 2016

**Il Giudice Sportivo Nazionale**

  
Avv. Marco Boggia